



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 21 settembre 2018

decreto n. 20

- oggetto Indizione delle elezioni per il rinnovo della carica del Presidente della Provincia per mercoledì 31 ottobre 2018, disposizioni per l'assicurazione delle operazioni elettorali e determinazione preliminare del periodo di svolgimento delle elezioni del Consiglio Provinciale.
- decisione
1. Indico le elezioni per il rinnovo della carica del Presidente della Provincia di Verona, in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56¹:
 - 1.1. la data di svolgimento delle elezioni si intende ex lege fissata per mercoledì 31 ottobre 2018; le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
 - 1.2. le candidature alla carica di presidente della Provincia possono essere presentate all'ufficio elettorale, che per l'adempimento sarà costituito a Verona, nella sede di Palazzo Capuleti, via Franceschine n. 10, nei seguenti giorni ed orari:
 - mercoledì 10 ottobre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
 - giovedì 11 ottobre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 12.00
 - 1.3. il dirigente dell'ufficio elettorale potrà rideterminare gli orari di cui al punto 1.2, ove emerga la possibilità di fissare appuntamenti, senza andare a discapito del diritto di elettorato passivo;
 - 1.4. le firme per la presentazione delle candidature possono essere raccolte dalla data di pubblicazione del presente decreto;
 - 1.5. per l'autenticazione delle firme per la presentazione delle candidature valgono le disposizioni di cui all'articolo 14 della Legge n. 53/1990, con le seguenti precisazioni:
 - i candidati non possono sottoscrivere nessuna candidatura, nemmeno la propria; le loro eventuali sottoscrizioni saranno ritenute come non apposte;
 - i pubblici ufficiali richiamati nell'articolo 14 della Legge n. 53/1990, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari;
 - 1.6. le operazioni elettorali sono garantite tramite un seggio elettorale (seggio 1) e una sottosezione (seggio 2), composte da dipendenti di ruolo della Provincia;
 - 1.7. ove necessario, può essere nominato un "seggio volante", i cui componenti possono essere in tutto o in parte diversi da quelli nominati nel seggio e sottosezione; le schede eventualmente raccolte dal seggio volante confluiscono unitamente a quelle del

¹ e successive modificazioni e integrazioni.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

seggio a cui appartiene il votante, con modalità tali da assicurare la segretezza del voto;

- 1.8. le operazioni di voto sono svolte presso la sede della Provincia di Verona denominata Palazzo Capuleti, in via Franceschine n. 10, ed in particolare nelle sale poste al primo piano che saranno all'uopo predisposte e segnalate dall'ufficio elettorale;
 - 1.9. i comuni del territorio, entro sabato 29 settembre, devono trasmettere via PEC alla Provincia, su apposito modello reso loro disponibile, i riferimenti puntuali del sindaco e dei consiglieri in carica al 26 settembre 2018, costituenti corpo elettorale;
 - 1.10. il numero degli aventi il diritto al voto e il numero di sottoscrizioni necessarie per presentare le candidature verrà pubblicato entro lunedì 1 ottobre 2018;
 - 1.11. il sorteggio relativo alla disposizione delle candidature sulla scheda elettorale verrà effettuato mercoledì 17 ottobre 2018, secondo le disposizioni del dirigente dell'Ufficio elettorale, rapportate anche alle evenienze concernenti l'ammissione delle candidature stesse;
 - 1.12. il dirigente dell'ufficio elettorale è incaricato, oltre che dei compiti propri della funzione, come disciplinata dalla legge e dalla regolamentazione provinciale, di pubblicare sul sito internet istituzionale idonea modulistica, anche con riguardo alla presentazione di candidature, e di pubblicare o trasmettere ogni comunicazione, decisione o richiesta utile;
2. le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, in scadenza il 15 gennaio 2019, si svolgeranno in una delle domeniche comprese tra il 10 e il 24 febbraio 2019, e il mandato dei consiglieri si intenderà corrispondentemente prorogato sino alla data prescelta, salvo non intervengano diverse disposizioni presidenziali o previsioni di legge.

motivazione

La legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni”* e successive modificazioni, nel disciplinare il riordino delle funzioni e degli organi di governo delle Province, ha dettato nuove norme per l'elezione del Presidente della Provincia.

L'articolo 1 della suddetta legge stabilisce:

- al comma 58: *“Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia”*;
- al comma 59: *“Il presidente della provincia dura in carica 4 anni”*
- al comma 62: *“Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto”*;



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

- al comma 63: *“Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia: il voto è ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.*
- al comma 64: *“(....) In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane”*

Il Presidente della Provincia di Verona, proclamato eletto il 13 ottobre 2014, è in scadenza per conclusione del mandato. Il Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91 *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, ha disposto che le elezioni del Presidente avvengano in un'unica tornata elettorale, il giorno mercoledì 31 ottobre 2018. Le informazioni pubbliche in ordine al contenuto della legge di conversione (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) confermano tale data. Necessita pertanto prevedere e programmare le nuove elezioni.

Il regolamento per la disciplina delle elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale di Verona, da ultimo modificato con deliberazione n. 41 del 23 novembre 2016 dal Consiglio provinciale, definisce puntualmente le competenze in ordine al procedimento elettorale e recepisce la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 per quanto non espressamente disciplinato nello stesso regolamento.

Le operazioni elettorali saranno disciplinate con atto del dirigente dell'Ufficio elettorale. Le operazioni di spoglio potranno avvenire nei giorni successivi, in rapporto alle criticità che rileverà l'Ufficio elettorale.

Come sede è stata individuata quella della Provincia, più funzionale all'esperimento delle operazioni elettorali e meglio raggiungibile. Si è ritenuto di determinare un unico plesso, tenuto conto che il seggio è unico, ancorché costituito da sottosezioni, e che risulta assicurabile la logistica con minore spesa e dispendio di risorse, in una fase nella quale la dotazione organica della Provincia è carente e non ancora ripristinata delle unità venute meno a seguito dell'incompiuta riforma istituzionale.

La data naturale di scadenza del Consiglio provinciale è invece al momento fissata per il 15 gennaio 2019. Il comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 stabilisce che le tornate elettorali successive a quella del 2014 sono indette e si svolgono *“(.....) entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato (....)”*. Tenuto conto che le tornate elettorali gravano notevolmente sull'attività degli uffici, anche a fronte delle gravi carenze di organico manifestate in molti di essi, ritengo opportuno, per ragioni funzionali, sentita anche la conferenza dei capigruppo, di determinare in via preliminare un arco temporale nel quale le suddette elezioni dovranno svolgersi evitando quello del mese di gennaio e dei primi giorni del mese di febbraio 2019, che implicherebbero, altrimenti, lo svolgimento di nuove attività (rapportate alla formazione degli elenchi dei candidati) da parte delle forze politiche già nel periodo di dicembre 2018. Determinando tale arco temporale nell'ultima fase del mandato, ritengo opportuno non fissare una data, né disporre di tutto il periodo di proroga previsto dalla Legge, rimanendo tale prerogativa riservata al nuovo Presidente.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

elettorato attivo Il corpo elettorale è costituito dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica.
Non sono elettori gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione dei comuni.

elettorato passivo Sono eleggibili a Presidente della Provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, salvo il diverso termine introdotto con la legge di conversione del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, essendo stato reso pubblico che i lavori parlamentari hanno modificato il periodo da 18 mesi a 12 mesi.

durata in carica Il Presidente dura in carica quattro anni, salvo non intervengano diverse disposizioni normative. Il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

individuazione del corpo elettorale: obblighi dei Comuni Al fine dell'individuazione del corpo elettorale e della formazione della lista sezionale degli aventi diritto al voto, i segretari dei Comuni del territorio provinciale o gli altri funzionari deputati a farlo in base agli specifici ordinamenti, dovranno attestare l'elenco e le generalità complete del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data del 35° giorno antecedente la votazione (26 settembre 2018).

Tale elenco, da compilarsi secondo il modello predisposto e fornito dalla Provincia, dovrà essere trasmesso all'Ufficio elettorale provinciale, all'indirizzo di posta certificata affarigenerali.provincia.vr@pecveneto.it, nei tre giorni compresi tra

- il 34° giorno (27 settembre 2018)
- e il 32° giorno (29 settembre 2018) antecedenti quello della votazione.

candidature a Presidente della Provincia L'elezione del Presidente della Provincia avviene sulla base di presentazione di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, nel numero risultante dalle attestazioni pervenute dai Comuni. Il numero degli aventi diritto al voto sarà ufficialmente disponibile entro il 1° ottobre 2018, con pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia.

Per consentire l'organizzazione delle forze politiche, tenuto conto che dalla data di indizione è possibile raccogliere le sottoscrizioni delle candidature, si informa che, in base ad indagine informale, parrebbero risultare necessarie circa n. 197-200 sottoscrizioni, fermo restando che l'effettivo numero sarà quello necessariamente rapportato al dato ufficiale.

Ciascuna candidatura dovrà indicare, in rapporto al candidato:

- cognome;
- nome;
- luogo e data di nascita;
- comune nel quale ricopre la carica di Sindaco;
- anno di scadenza del mandato.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

sottoscrittori Sono sottoscrittori delle candidature gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali (Sindaci e Consiglieri comunali in carica).

Ciascun soggetto avente diritto al voto può sottoscrivere una sola candidatura a Presidente della Provincia.

I candidati alla carica di Presidente della Provincia non possono sottoscrivere alcuna candidatura a Presidente.

autenticazioni Il limite di competenza territoriale per l'autenticazione delle sottoscrizioni è stato da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 ottobre 2013, n. 22 e dal Consiglio di Stato, sezione V, 13 febbraio 2014, nn. 715, 716 e 717.

In rapporto al vincolo funzionale o di pertinenza per l'esercizio del potere di autenticazione, si rinvia al parere del Consiglio di Stato, I sezione, 10 luglio 2013, n. 2671.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione a supporto di una candidatura e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare:
 - le modalità di identificazione;
 - la data (non anteriore alla data del presente Decreto);
 - il luogo dell'autenticazione (indispensabile per comprendere la corrispondenza con l'ambito di competenza);
 - il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita, apponendo la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

votazioni Per essere ammesso alla votazione, ciascun elettore dovrà esibire un documento di riconoscimento. In alternativa, gli elettori possono essere riconosciuti per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio o della sottosezione, che lo deve attestare.

Le schede di votazione sono fornite dall'Ufficio elettorale, di colore diverso a seconda delle fasce demografiche di appartenenza dell'elettore, secondo quanto previsto dall'innanzi menzionato regolamento per la disciplina delle elezioni del Presidente e del Consiglio provinciale di Verona e dalle disposizioni del dirigente dell'Ufficio elettorale.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

informazioni

La Provincia di Verona ha istituito pagina dedicata alle elezioni nella sezione "Notizie" della *home page* al seguente indirizzo internet www.provincia.vr.it²

Antonio Pastorello

² La pagina è rinvenibile anche in "amministrazione trasparente".